



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
SEZIONE AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 34 del Registro delle Determinazioni

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati comprensivi di servizi legali, fiscali e formativi on the job a favore del Consiglio Regionale della Puglia - CIG 732887287E – CUP D99B17000110009 – Annullamento d'ufficio dell'Atto Dirigenziale n. 39 del 14.03.2018.

Il giorno 15 del mese di febbraio dell'anno 2019 nella sede della Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Puglia, sita in Bari alla via Gentile n.52,

Il Dirigente della Sezione

Vista la legge n.853 del 6.12.1973" Autonomia contabile e funzionale dei Consigli Regionali delle Regioni a Statuto Ordinario";

Visti gli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il R.D. 23/05/1924 n.827 e R.D. 18.11.1923 n.2440;

Visto la legge 26 del 12 marzo 1999;

Visto il DPR 445 del 28.12.2000;

Visto il D.Lgs 81/2008

Vista la legge regionale n. 7/1997;

Vista la legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 recante norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale;

Visto il Regolamento di Contabilità del Consiglio regionale;

Vista la determinazione n. 328 in data 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio con la quale sono state emanate direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 29 del 20/04/2011 riguardante l'organizzazione funzionale dei servizi del Consiglio Regionale;

Visto che alla Sezione Amministrazione e Contabilità è affidato il compito di curare, quale struttura tecnico-amministrativa, di concerto con le Sezioni competenti, l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di beni, servizi e lavori nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità;

Visto il Bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n.195 del 04/12/2018;

Vista la L.R. del 28 dicembre 2018 n.68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021";

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della P.O." Gare e contratti", come di seguito riportata

PREMESSO CHE:

- All'approvazione del nuovo Programma Operativo Regionale-Por Puglia 2014/2020 il Consiglio regionale della Puglia, con l'obiettivo di perseguire l'innalzamento delle competenze del personale della PA per il raggiungimento di una migliore, efficace ed efficiente capacità istituzionale da realizzarsi attraverso l'Asse prioritario XI -*"Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità"*- azione 11.2, sottoponeva proposta progettuale prot.n.20170032438 del 18/05/2017 per l'accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo.

- Con nota prot. 3590 del 03/08/2017, l'Autorità di gestione comunicava al Consiglio l'approvazione del progetto in considerazione della sua conformità ai contenuti del POR Puglia 2014/2020 ed in particolare alle specifiche finalità di formazione del personale, previste dall'azione 11.2 del Programma.

- Con Deliberazione della Giunta regionale n.1570 del 03/10/2017 veniva autorizzato il trasferimento delle risorse economiche necessarie al finanziamento del progetto ut sopra e veniva autorizzata la Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale ad avviare le procedure previste.

- Con atto dirigenziale n.123 del 18/12/2017, la Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Puglia



procedeva ad indire, attraverso il portale di Empulia, la gara d'appalto, per procedura aperta, per l'affidamento dei servizi integrati legali, fiscali e formativi on the job, a favore del Consiglio regionale della Puglia, comprensivi di:

linea 1): assistenza e supervisione nella gestione di problematiche ed adempimenti legali e procedurali relativi all'espletamento di pubbliche gare e o di procedure di scelta del contraente in genere, anche con riferimento alle occorrenze relative agli obblighi di interscambio di dati ed informazioni con i sistemi messi a disposizione dall'ANAC; supporto nell'utilizzo delle procedure telematiche necessarie all'assolvimento degli obblighi fiscali, da parte del Consiglio regionale, come Agenzia delle Entrate, Equitalia, INPS, INAIL;

linea 2): assistenza e consulenza nella gestione di problematiche ed adempimenti legali e procedurali relativi all'esecuzione dei contratti sottoscritti;

linea 3): affiancamento, in funzione specificamente formativa, del personale in carico ai Servizi del Consiglio Regionale della Puglia addetti alla cura delle operazioni suindicate.

L'importo complessivo a base d'asta veniva fissato in € 897.000,00 oltre Iva e Cpa, se dovuta come per legge.

- Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare di gara, gli operatori economici, per l'ammissione alla gara, dovevano essere in possesso, a pena di esclusione, dei sotto indicati requisiti generali e speciali:

1. Requisiti di ordine generale:

- non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

2. Requisiti di idoneità professionale:

- essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relativa all'oggetto della gara;

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria


a) essere in possesso di almeno due dichiarazioni bancarie a comprova della propria capacità economica e finanziaria;

b) avere realizzato complessivamente, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato globale, non inferiore ad € 672.750,00, IVA esclusa;

c) aver realizzato, nell'ultimo triennio solare precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico nel settore avente ad oggetto la stessa tipologia di servizi oggetto della gara (servizi legali o giuridici), non inferiore al 30% dell'importo di € 201.825,00;

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale:

d) aver realizzato, nel triennio solare precedente alla data di pubblicazione del bando, almeno due servizi analoghi (servizi legali o giuridici)



ciascuno per un valore almeno pari ad €.80.000,00, la cui somma non sia inferiore al 30% del valore triennale €.201.825,00), IVA esclusa;

e) essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 attinente all'oggetto della presente gara.

- L'art. 6 del Disciplinare di gara stabiliva, poi, che potevano presentare offerta le Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande purché in possesso dei sotto indicati requisiti di qualificazione:

1. Requisiti di ordine generale di cui al punto 1 dell'art. 4:

- dovevano essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun operatore economico partecipante alla gara, ancorché raggruppando, raggruppato;

2. Requisiti di idoneità professionale:

- dovevano essere posseduti, se dovuti, a pena di esclusione, da ciascun operatore economico partecipante alla gara in raggruppamento di imprese già costituito o costituendo, in ragione delle attività che saranno eseguite dallo stesso;

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- le referenze bancarie dovevano essere possedute, a pena di esclusione, da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento costituito o costituendo;

- il fatturato globale ed il fatturato specifico nel settore avente ad oggetto la stessa tipologia di servizi oggetto della gara (servizi legali o giuridici) dovevano essere posseduti, a pena di esclusione, dall'Impresa mandataria, o designata tale, e la restante percentuale nella misura minima del 10% da ciascuna Impresa mandante a condizione che le Imprese raggruppate o raggruppande, nel loro complesso, possedessero cumulativamente l'intero 100% del requisito richiesto;

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- la ISO doveva essere posseduta, a pena di esclusione, da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento costituito o costituendo;

- il servizio analogo doveva essere posseduto, per i R.T.I. costituiti o costituendi, nella percentuale maggioritaria dall'Impresa mandataria, o designata tale, e la restante percentuale nella misura minima del 10% da ciascuna Impresa mandante a condizione che le Imprese raggruppate o raggruppande, nel loro complesso, possedessero cumulativamente l'intero 100% del requisito richiesto.

- Il termine di scadenza delle offerte veniva fissato per il 01/02/2018 ed entro il termine di scadenza risultavano regolarmente pervenute n. 2 offerte, della ditta Cles srl e del RTI TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti (mandataria) - Fleurs International Srl (mandante).

- Nella prima seduta pubblica fissata per giorno 08/02/2018 il Rup procedeva all'ammissione della ditta CLES Srl; per l'altro concorrente RTI, rilevato che i servizi analoghi dichiarati sia dalla mandataria che dalla



mandante non apparivano conformi a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Rup attivava il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 co.9 Dlgs n.50/2016.

- Con nota prot. PI028268/18 del 12/02/2018, tramite il portale di Empulia, si avviava la procedura di soccorso istruttorio nei confronti del succitato RTI, concedendo termine perentorio per la regolarizzazione della documentazione.

- Il RUP, avendo il RTI TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti - Fleurs International Srl aderito alla procedura di soccorso istruttorio e trasmesso la documentazione richiesta, valutava conformi alle richieste del disciplinare di gara gli ulteriori servizi analoghi dichiarati e, con atto dirigenziale n.39 del 14/03/2018 pubblicato e notificato in data 15/03/2018, adottava provvedimento di ammissione ai sensi dell'art.29 D.Lgs.50/2016;

- In data 16/03/2018 il RTI TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti - Fleurs International Srl notificava ricorso per l'annullamento della determina dirigenziale succitata, nella parte in cui il Rup ammetteva formalmente la ditta Cles Srl alla procedura di gara.

Il RTI, muovendo dal presupposto che oggetto principale della gara fossero i "servizi legali o giuridici", giudicava illegittima l'ammissione di Cles, asserendo la carenza, in capo alla controinteressata, dei requisiti di idoneità professionali richiesti dal bando non essendo menzionata l'attività di consulenza legale e fiscale nell'oggetto sociale della certificazione camerale di Cles s.r.l.;

- Costituitesi in giudizio, l'Amministrazione regionale e la Cles S.r.l. contestavano l'interpretazione della lex specialis fornita dalla ricorrente e illustravano l'oggetto dei servizi richiesti con il Bando e Disciplinare (servizio di formazione e affiancamento rivolti ai dipendenti della P.A. in materia giuridica e fiscale), anche alla luce delle specifiche finalità oggetto di finanziamento comunitario; la Regione Puglia, rilevava altresì il difetto di interesse del Raggruppamento alla censura sollevata, dal momento che anche la società mandante del costituendo RTI (ossia la Fleurs International s.r.l.) risultava priva del medesimo requisito professionale di partecipazione contestato alla Cles, atteso che l'oggetto sociale riportato nella visura camerale prodotta da Fleurs era pressoché speculare a quello della Cles S.r.l.

- Inoltre, con la memoria difensiva al Tar Bari, la Regione Puglia evidenziava il difetto d'interesse del RTI alla censura mossa atteso che, nella (non creduta) ipotesi di accoglimento della stessa, non sarebbe derivata al ricorrente alcuna utilità giacché, in tal caso, la stazione appaltante (anche in esercizio del potere di autotutela) non potrebbe che adottare il medesimo criterio di valutazione del requisito di idoneità

professionale anche per la Fleurs, con conseguente esclusione del RTI per carenza del requisito in capo alla predetta mandante;

- Con sentenza n. 858/2018, il Tar Bari accoglieva il ricorso del RTI e annullava il provvedimento di ammissione alla gara di Cles s.r.l. *“nei limiti dell’interesse della ricorrente alla ripetizione della procedura di gara”, “...Tanto in considerazione, non solo dell’intenzione, espressa dall’intimata amministrazione, di escludere in autotutela il raggruppamento ricorrente nel caso di accoglimento del gravame, ma altresì dell’assenza di terzi ammessi alla gara; circostanze, queste ultime che renderebbero possibile la riedizione della procedura”;*

- Con ricorso in appello notificato il 19.06.2018, T.L.S. impugnava la sentenza chiedendone l’annullamento, “esclusivamente nella parte in cui ha statuito ‘nei limiti dell’interesse della ricorrente alla ripetizione della procedura di gara’ e, per l’effetto, dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di dare seguito alla procedura esaminando la sola offerta del RTI TLS”;

- Con appello incidentale notificato il 04.07.2018 la Cles chiedeva, tra l’altro, la riammissione di essa ricorrente in gara, previo annullamento e/o riforma della sentenza del Tar Puglia, Bari, Sez. III, n. 858/2018;


- Con sentenza n. 431 pubblicata il 17.01.2019, il Consiglio di Stato, sez. V, accoglieva l’appello principale proposto da TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, in qualità di mandataria del costituendo RTI composto con Fleur International s.r.l., e respingeva l’appello incidentale presentato dalla controinteressata Cles srl.

CONSIDERATO CHE:

- E’ interesse di questa Amministrazione, per evidenti ragioni di imparzialità amministrativa e di pubblico interesse, conseguenti alle risultanze dibattimentali emerse nei due gradi di giudizio amministrativo, che hanno evidenziato in capo alla mandante Fleur International s.r.l. l’assenza del necessario requisito di idoneità professionale per l’espletamento anche dei servizi giuridici e fiscali, oltre a quelli relativi alla formazione professionale, verificare, in concreto, la sussistenza del possesso del requisito di cui al punto 6 (pagg. 19/20) del disciplinare di gara da parte della stessa mandante, previa adozione di apposito provvedimento in autotutela;

RILEVATO CHE:

- Dall’esame della documentazione presentata in gara è emerso che la mandante Fleurs International s.r.l. non è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale pur avendo dichiarato l’impegno a partecipare sia all’esecuzione delle attività



legali e giuridiche, di cui alla linea 1, sia alle attività formative, di cui alla linea 3, per una quota pari al 30% dell'importo complessivo dell'appalto.

Infatti, il disciplinare di gara, che costituisce la *lex specialis* del procedimento, stabilisce che nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresa i requisiti speciali di qualificazione devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati, anche se per alcuni di essi vengono stabilite misure diverse a seconda se trattasi di impresa mandataria o impresa mandante.

In particolare, il punto 6 del disciplinare di gara, stabilisce che i predetti requisiti devono essere così posseduti a pena di esclusione:

Requisito di idoneità professionale – iscrizione alla C.C.I.A.A per le attività oggetto di gara:

- deve essere posseduto da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese;

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- le referenze bancarie devono essere possedute da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese;
- il fatturato globale ed il fatturato specifico nel settore avente ad oggetto la stessa tipologia di servizi oggetto della gara (servizi legali o giuridici) devono essere posseduti dall'Impresa mandataria e la restante percentuale nella misura minima del 10% da ciascuna Impresa;

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- la ISO deve essere posseduta da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento;
- il servizio analogo deve essere posseduto nella percentuale maggioritaria dall'Impresa mandataria e la restante percentuale nella misura minima del 10% da ciascuna Impresa mandante.

Quindi, il bando non prevede distinzioni tra “prestazioni principali” e “prestazioni secondarie” nel senso disciplinato dall' art. 48, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, sicché l' unica qualificazione possibile e coerente con la disciplina di gara è il raggruppamento di tipo orizzontale alla stregua del principio enunciato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 13.6.2012 n. 22 e dalle successive costanti e plurime pronunce (v. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 7.12.2017 n. 5772; Cons. Stato, sez. V, 22.10.2018 n. 6032, Cons. Stato, Sez. III, 30.01.2019 n. 751, Tar Salerno, 09.12.2016 n. 2631).

Nella gara in oggetto, dovendo tutte le imprese raggruppate possedere i requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei servizi oggetto di gara, il raggruppamento non può che essere solo di tipo orizzontale. Infatti, in applicazione del sotto riportato principio enunciato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 13 giugno 2012, n. 22 “*La distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i. verticali [...] poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della*

qualificazione a una determinata gara: in linea generale, l'a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti l'oggetto dell'appalto, mentre l'a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell'a.t.i. di tipo verticale un'impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili", consegue che la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale (o, più correttamente, di ammetterli ad una gara) sussiste solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni "principali" e quelle "secondarie", essendo precluso al partecipante alla gara di "procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie", onde ripartirle all'interno di un raggruppamento di tipo verticale (così da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 7 dicembre 2017 n. 5772, Cons. Stato, Sez. V, 22.10.2018 n. 6032).

Tale orientamento trova altresì conferma:

- nel parere ANAC p.c. n. 1237 del 6 dicembre 2017 secondo cui nel caso di forniture o servizi, il raggruppamento temporaneo d'impresa di tipo verticale, che consente di ripartire le prestazioni in base alla loro natura "principale" o "secondaria" e in relazione alle rispettive qualificazione, è ammesso solo a condizione che la stazione appaltante abbia preventivamente indicato quale prestazione possa essere considerata "principale" o "secondaria", o comunque in caso di attività "scorporabili" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 9 maggio 2012, n. 2689; TAR Puglia, Bari, sez. I, 29 maggio 2013 n. 869; C.G.A., 8 febbraio 2016, n. 39; TAR Sicilia Palermo, sez. III, 22 dicembre 2016, n. 3066; parere precontenzioso n.130 del 24 luglio 2013);
- nella recentissima sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, n. 751 del 30/1/2019, che così stabilisce: << Non è rinvenibile nella *lex specialis* di gara (anche complessivamente considerata) alcuna espressa suddivisione tra prestazioni "principali" e prestazioni "secondarie", ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, sicché non può che farsi luogo, nella suddetta gara d'appalto, che a raggruppamenti di imprese di tipo "orizzontale". Vale, infatti, il principio enunciato dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio con sentenza 13 giugno 2012, n. 22...>>.

VISTE:

- La nota prot. n. 20190002454 del 21.01.2019, con la quale il RUP ha comunicato al costituendo raggruppamento suindicato TLS / Fleur International s.r.l, l'avviso di avvio di procedimento di annullamento d'ufficio, ex art. 21 nonies, 1 co. L. 7 agosto 1990 n. 241, del



provvedimento di ammissione alla gara di cui alla DD. n.39 del 14.03.2018, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 L. 7 agosto 1990 n. 241, in relazione al possesso del requisito di cui al punto 6 (pagg. 19/20) del disciplinare di gara relativo alla capacità economica e tecnico-professionale;

- La nota prot. del 28.01.2019, con cui il RTI TLS - Fleurs International s.r.l. ha contestato l'avvio del procedimento in autotutela della Stazione Appaltante sul presupposto che i servizi indicati nelle Linee 1, 2 e 3, come riportati dal Disciplinare di gara, assuntivamente non identificherebbero specifiche categorie o differenti tipologie di servizio giacché "le prestazioni richieste (legali, fiscali e formative) – modulate in concreto secondo le contingenti esigenze della Stazione appaltante – possono riguardare distintamente una, due o tre tipologie di servizi oppure un insieme di queste che, comunque, rientrerebbero tutte nell'ambito dell'oggetto della gara ossia "servizi integrati comprensivi di servizi legali, fiscali e formativi on the job"". Ne sarebbe prova il fatto che nessuna delle tre linee di Servizio è "ponderata" economicamente, sicché non vi sarebbe un servizio principale nel senso di quanto statuito dall'art. 48, comma 2, Codice dei Contratti Pubblici, tenuto conto che il fabbisogno stimato dalla Stazione appaltante è stato quantificato sulla base di un numero di giornate/uomo da erogare.

In tale contesto, secondo il RTI, risulta evidente che la prestazione finale (*legale, fiscale e formativa on the job*), presuppone un'attività organizzativa (anche per l'aspetto formativo relativo alla linea 3); ed è proprio per tali ragioni che la capogruppo PwC TLS (legittimata a rendere le prestazioni consulenziali in materia legale e fiscale) ha ritenuto necessario associare la Fleurs, affidando a quest'ultima esclusivamente parte dell'attività di formazione, di cui alla linea 3, ed anche un segmento delle prestazioni "extralegali" della linea 1 (i.e., obblighi di interscambio dati ed informazione con i sistemi messi a disposizione dall'ANAC)".

Pertanto, il RTI PwC TLS/Fleurs, sotto questo profilo, ritiene che sia indubbio che lo stesso, nel suo complesso, sia titolare dei requisiti di Gara, proprio alla luce della *lex specialis* ed in particolare del paragrafo 6, pagina 19, Disciplinare di Gara, secondo cui: "*I requisiti di idoneità professionale, se dovuti, devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun operatore economico partecipante alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito o costituendo*".

RITENUTO CHE:

- non possono essere condivise le argomentazioni formulate dal RTI TLS - Fleurs International s.r.l, atteso che la mandante Fleurs International, in violazione del disposto di cui all'art. : del disciplinare di gara:

- 1) Non è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. per le attività legali e fiscali;

- 2) Non ha conseguito un fatturato specifico per servizi legali e giuridici di importo complessivo almeno pari al 10% di € 201.825,00;
- 3) Non ha realizzato 2 servizi analoghi (legali e giuridici), ciascuno d'importo almeno pari al 10% di 80.000 euro;
- 4) Non possiede la certificazione di qualità ISO 9001 attinente alle attività legale e fiscale.

CONSTATATO CHE:

- alla luce delle predette argomentazioni, a seguito di un'approfondita, chiara ed esaustiva disamina giuridica, sussiste il presupposto per l'esercizio del potere di annullamento di ufficio dell'ammissione alla gara sia della CLES S.r.l., sia del Raggruppamento temporaneo d'impresa "TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti - Fleurs International Srl" per carenza del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara;

CONSIDERATO CHE:

- detta illegittimità, ove consentisse per la vincolatività della documentazione di gara, l'accesso alla selezione dei concorrenti inidonei all'assunzione dei servizi di cui trattasi, costituirebbe violazione del principio di parità di trattamento, comportando un'equiparazione di situazioni antitetiche e l'assoggettamento di coloro che sono in possesso dei necessari requisiti di qualificazione alla illegittima concorrenza di chi ne è privo;

PRESO E DATO ATTO CHE:

- l'adottando provvedimento in autotutela, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art.97 della Costituzione, nonché dei principi comunitari volti a garantire la massima competitività e concorrenza nelle gare d'appalto ad evidenza pubblica al prevalente interesse pubblico diretto al legittimo espletamento della procedura, non lede posizioni giuridiche consolidate dei partecipanti interessati atteso che la gara è tutt'ora in itinere, (è stata valutata solo la documentazione amministrativa), non essendo stata effettuata alcuna aggiudicazione e non essendo, quindi, maturato alcun vincolo giuridicamente rilevante;

VERIFICATA:

- la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art.21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i, applicabile analogicamente alla fattispecie di cui trattasi, che prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies può essere annullato d'ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato;

RILEVATA:

- l'opportunità di agire in sede di autotutela decisoria che si sostanzia in una potestà generale per mezzo della quale alla P.A- è consentito riesaminare i propri atti al fine di emendarli da vizi di legittimità o di merito (ovvero al fine di far conseguire al rilievo di tali vizi la caducazione dell'atto che ne risulta viziato);

RILEVATO ALTRESI CHE:

- ulteriore presupposto rilevante ai fini dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio è la sussistenza di ragioni di pubblico interesse all'adozione del provvedimento di ritiro, cosicché al fine di supportare il legittimo esercizio del potere di annullamento non è sufficiente la mera finalità di ripristinare la legittimità violata essendo altresì necessario che sussistano specifiche ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale;

PRECISATO CHE:

- l'annullamento d'ufficio consiste nell'eliminazione del provvedimento amministrativo illegittimo. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte sottolineato che il provvedimento di autoannullamento di un precedente atto amministrativo costituisce la principale espressione del potere di autotutela spettante alla P.A, giacché la necessità della continua rispondenza dell'assetto dei rapporti amministrativo all'interesse pubblico fa sì che all'amministrazione sia riconosciuta la potestà, quante volte l'interesse pubblico lo richieda, di tornare sulle proprie statuizioni, annullando, a talune condizioni, gli atti che risultino viziati ab initio per ragioni di illegittimità;

CONFERMATO CHE:

nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento in autotutela in quanto non ne sussistono i presupposti,

DETERMINA

Per tutte le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- 1) **di procedere** all'esclusione dalla gara in oggetto della Ditta Cles Srl;
- 2) **di procedere altresì**, per le ragioni innanzi specificate, all'esclusione del Raggruppamento temporaneo d'impresе "TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti - Fleurs International Srl";
- 3) **conseguentemente, di disporre** in via di autotutela l'annullamento d'ufficio dell'atto dirigenziale n.39 del 14/03/2018 pubblicato e notificato in data 15/03/2018 che deve intendersi sostituito dal presente Atto Dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs.50/2016;

- 4) **di rinviare** a successiva determinazione dirigenziale gli ulteriori atti relativi alla procedura di affidamento del servizio;
- 5) **di dare atto** che la presente determinazione è dichiarata immediatamente esecutiva;
- 6) **di notificare** il presente provvedimento di annullamento, a mezzo pec, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. al responsabile del procedimento ed agli operatori economici controinteressati Cles S.r.l e Raggruppamento temporaneo d'impresе "TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti - Fleurs International Srl" avvertendoli che avverso a tale atto è possibile presentare ricorso, nei termini di legge, innanzi al TAR Puglia Sede di Bari;
- 7) di dare atto che il presente atto non comporta alcuna spesa.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 12 facciate sarà:


trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e la pubblicazione all'Albo del Consiglio Regionale - Via Capruzzi, n. 212 – dove, ai sensi della deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, resterà affisso per 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi e sul sito Web del Consiglio regionale.

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
Dott.ssa Angela Vincenti



Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto è conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
Dott.ssa Angela Vincenti



LA PRESENTE È COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE E SI COMPONE
DI N° 12 FACCIATE
BARI, il 15-02-2019